

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Programma di interventi per la manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile delle ferrovie regionali” per il solo anno 2010 - facente capo ai fondi relativi alla Legge 8 giugno 1978, n.297 - come indicato nella sottostante tabella:

Linee	Per manutenzione straordinaria e rinnovo impianti:	Per manutenzione straordinaria e rinnovo materiale rotabile:
Linee: Suzzara-Ferrara, Ferrara-Codigoro, Bologna- Portomaggiore Parma-Suzzara Linee “Reggiane”: Reggio E.-Sassuolo, Reggio E.-Guastalla, Reggio E.-Ciano d’Enza Linea Modena-Sassuolo Linea Casalecchio-Vignola	<i>Adeguamento tecnologico, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, degli apparati, dei fabbricati ferroviari e delle relative pertinenze</i>	<i>Interventi di adeguamento tecnologico ed ammodernamento</i>
IMPORTI IN EURO	2.121.088,48 (50 %)	2.121.088,48 (50 %)
TOT.	4.242.176,96	

2. di dare atto che in termini programmatico - previsionale tali risorse sono necessarie per garantire la sicurezza, la regolarità e l'efficienza dell'esercizio ferroviario e quindi anche per intervenire tempestivamente al fine di ripristinare situazioni di urgenza lungo le linee regionali o riguardanti il materiale rotabile;
3. di dare atto che l'applicazione delle misure in materia di “stabilizzazione finanziaria”, dettate dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, comportano da parte della Regione, l'impossibilità di procedere alla Programmazione nonché alla concessione e impegno per quanto attiene la quota relativa agli anni 2011 e 2012 e che tale programmazione potrà essere disposta con altro, successivo, atto qualora si concretizzino le condizioni per una sua attuazione;
4. di assegnare e concedere sulla base di quanto indicato in premessa a favore di FER Srl, la somma, relativa agli interventi da realizzare nell'anno 2010, di Euro 4.242.176,96;
5. di imputare la spesa complessiva di Euro 4.242.176,96, relativa alla annualità 2010, registrata al n. 3483 di impegno sul capitolo 43682 "Contributi per la manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali (L. 8 giugno 1978, n. 297; art. 8, D.Lgs 19 novembre 1997, n. 422 a art. 34, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) - mezzi statali”, afferente all'UPB 1.4.3.2 15310, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che il programma di interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile delle ferrovie regionali facenti capo ai fondi della Legge 8 giugno 1978, n. 297, costituisce una specificazione di quanto stabilito, al riguardo, nel Contratto di Servizio e di Servizio e Programma vigente; l'azienda ferroviaria, vincolata da esso, è pertanto impegnata nell'attuazione dei vari interventi secondo gli obblighi e le condizioni previste nel menzionato Contratto;
7. di dare atto che occorre ottemperare, per gli interventi previsti nel presente programma, alle procedure approvative previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riguardante le norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie;
8. di stabilire che i finanziamenti regionali ricoprano il 100% delle spese di manutenzione e rinnovo e debbano essere assoggettati (anche ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 30/98, come successivamente modificata e integrata) alle seguenti condizioni e vincoli:
- gli investimenti devono riguardare le finalità previste dalla L. 297/78;
 - deve essere data priorità;

- agli interventi ritenuti indispensabili per il miglioramento degli standard di sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - agli interventi di "manutenzione straordinaria", sia per quanto riguarda le infrastrutture che per quanto riguarda il materiale rotabile e, subordinatamente, gli altri interventi consentiti dalla stessa legge;
 - una percentuale, pari al 7% dei fondi previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle "infrastrutture" deve essere destinata all'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore nel caso di superamento dei valori previsti dalla stessa legge, ai sensi di quanto previsto dalla "legge quadro sull'inquinamento acustico", n. 447/95, art. 10; dove per "infrastruttura" deve intendersi quella così definita dall'art. 3 del D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 188;
 - gli interventi devono esser attuati secondo criteri di compatibilità con l'ambiente adottando materiali, sistemi di gestione e tecnologie, innovativi ed atti a concorrere alla diminuzione dell'inquinamento di natura fisica, chimica e biologica, e alla riduzione del degrado territoriale;
 - i mezzi acquistati e le infrastrutture e le tecnologie realizzate con i finanziamenti regionali non possono essere alienati senza l'assenso della Giunta regionale, la quale determina la destinazione delle somme ricavate in relazione alle quote di contributi da restituirsi in caso di cessazione di attività o di alienazione del bene oggetto di contributo;
 - nell'assegnazione dei contributi non deve comprendersi l'IVA, essendo essa recuperabile da parte delle aziende in termini di rimborso d'imposta;
9. di dare atto che alla liquidazione ed erogazione dei contributi alla FER Srl provvederà, con atti formali, il Dirigente regionale competente ai sensi della L.R. 40/2001 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m. secondo le seguenti modalità a valere per l'esercizio finanziario 2010 sulla base di quanto riportato in premessa:
- il 50 %, a titolo di acconto, alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda ferroviaria che si impegna:
 - ad attivare tutti gli interventi di manutenzione e rinnovo che la medesima intende attuare con la copertura dei fondi assegnati elencandone in maniera più puntuale la destinazione;
 - a restituire alla Regione, trascorsi 12 mesi dall'erogazione dell'acconto iniziale, la somma corrispondente agli interventi non attivati o difformi dalle condizioni e dai vincoli stabiliti;
 - ad ottemperare alle condizioni e ai vincoli previsti al precedente punto 8;
 - un ulteriore 40% del contributo relativo a ciascun intervento individuato nell'ambito del provvedimento di liquidazione con indicazione dell'importo specifico su cui incide il contributo alla presentazione (in copia conforme all'originale) di fatture, o di altra documentazione giustificativa, che attestino l'effettiva spesa di almeno il 50% dell'importo complessivo dello stesso intervento specifico, una volta accertata la regolarità della documentazione presentata;
 - il saldo del contributo relativo a ciascun intervento a presentazione (in copia conforme all'originale) di ulteriori fatture, o di altra documentazione giustificativa, comprovanti la spesa dell'intero importo dell'intervento ultimato, ed una volta accertata la regolarità della documentazione conclusiva, riguardante l'esecuzione dell'intervento, ai sensi della normativa vigente, ed il suo pieno utilizzo per gli scopi prefissati dalla legge di finanziamento e dai vincoli precedentemente elencati;
10. di dare atto, per le ragioni indicate in premessa, che sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Ferrovie, FER s.r.l. trattandosi di concessionario di finanziamento pubblico per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e svolgendo le funzioni di stazione appaltante attenendosi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, debba direttamente provvedere agli adempimenti di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 "Misure urgenti in materia di sicurezza";
11. di fare salva la facoltà della Regione di riassegnare, in tutto o in parte, o di ridistribuire le somme non utilizzate in relazione ai bisogni che emergeranno, nell'ambito della programmazione degli interventi per la manutenzione straordinaria e il rinnovo degli impianti e del materiale rotabile delle ferrovie regionali fermo restando il rispetto della normativa regionale vigente in materia contabile;
12. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna il presente atto.